



DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818)
DIVISIONE RELAZIONI SINDACALI (011)

Rifer. a nota n. 185/21 del 02/04/2021 ALLA FISAC-CGIL BANCA D'ITALIA

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Proroga delle misure di sostegno.

Con la nota sopra indicata, codesta Segreteria Nazionale ha chiesto di prolungare la durata del contributo giornaliero di pendolarismo "almeno per un numero di mesi pari a quelli interessati dallo 'stato di emergenza' dichiarato dal Governo".

In proposito, si fa presente che nei criteri applicativi riguardanti il contributo temporaneo per gli oneri connessi al pendolarismo, a suo tempo emanati, viene espressamente chiarito che "tale beneficio è riconosciuto per i cinque anni di calendario successivi alla prima percezione del contributo"¹: la durata del beneficio non è quindi prorogata per effetto delle assenze del dipendente (quale ne sia la causale) o per eventuali periodi in cui l'interessato comunque non percepisca tale trattamento (ad esempio, in caso di accesso al telelavoro, di fruizione del lavoro delocalizzato, di utilizzo di periodi di aspettativa). Ciò perché il contributo è volto ad indennizzare forfettariamente il dipendente dei disagi e degli oneri connessi al trasferimento d'ufficio per i primi cinque anni dal trasferimento stesso: nei periodi in cui il dipendente non sopporta tali disagi, vengono meno i presupposti per corrispondere l'indennizzo economico, senza possibilità di un successivo recupero.

Inoltre, nei richiamati accordi del 2015 è stato previsto che, qualora il dipendente trasferito acceda al telelavoro sulla base dell'ordinaria disciplina regolamentare, gli interventi (normativi ed economici) previsti per i pendolari sono integralmente sostituiti dalla fruizione del telelavoro e il periodo di svolgimento del telelavoro è considerato utile, a tutti gli effetti, ai fini del raggiungimento del termine di durata quinquennale previsto per i trattamenti di pendolarismo.

Va da sé che lo stesso criterio deve valere anche per i periodi in cui il personale ha stabilmente svolto la prestazione lavorativa in delocalizzato a seguito della nota situazione emergenziale e, a maggior ragione, per coloro che hanno fruito di periodi di esonero.

¹ Cfr. Nota RIU n. 824990 del 24.6.2016. Lo stesso criterio è stato applicato per le precedenti misure di sostegno, definite con gli accordi del 26 giugno 2008: anche in tal caso, il previsto termine di durata quinquennale decorreva dalla data di prima percezione del contributo (cfr. Nota PINE n. 999664 del 19.9.2008), senza che vi siano state sospensioni del decorso di tale termine.



Si fa quindi presente che la richiesta di prorogare la durata di corresponsione del contributo giornaliero di pendolarismo non può trovare accoglimento.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

firma 1